

QUADRO GENERALE

A decorrere dal 10.9.2008 per il trasporto di persone e dal 10.9.2009 per il trasporto cose, i **conducenti professionali** devono possedere una specifica **qualificazione iniziale di tipo** carta di qualificazione del conducente (acronimo **CQC**), rinnovabile nella validità attraverso una **formazione periodica**.

I **predetti obblighi** di qualificazione iniziale e formazione periodica sono rivolti a chi svolge **professionalmente** l'attività di **conducente** (ad es.: trasporto cose con veicoli ad uso terzi, trasporto di persone con autobus NCC o in servizio pubblico di linea, ecc.) su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie **C1** e **C (anche speciale)**, nonché delle categorie **C1E, CE, D1, D, D1E e DE**: esercizio professionale dell'attività di guida e guida dei veicoli di dette categorie concorrono entrambi a definire **l'ambito di applicazione della disciplina in parola**, tanto che la carenza anche di uno solo dei due, rende tale disciplina inapplicabile.

Sono previste alcune ipotesi di esenzione.

La **qualificazione professionale di tipo CQC** si ottiene:

- di regola, con la frequenza di **un corso di qualificazione iniziale**, ordinario o accelerato, ed il superamento del relativo **esame** presso un UMC;
- in determinati casi, **per documentazione**, cioè in esenzione dalla frequenza del corso di qualificazione e dal superamento del relativo esame; tale diritto:

•è stato riconosciuto **fino al 9.9.2013** per una **CQC per il trasporto di persone** a coloro che alla data del 9.9.2008, erano già titolari di:

-patente di guida italiana di categoria D o DE e di CAP KD;

-patente di guida di categoria D1, D1E, D o DE rilasciata da altro Stato UE o SEE;

-patente di categoria equivalente ad una di categoria D1, D1E, D o DE, rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE, se il titolare era dipendente, in qualità di conducente, da un'impresa stabilita in Italia;

•è riconosciuto **fino al 9.9.2014** per una **CQC per il trasporto di cose** a coloro che, alla data del 9.9.2009, erano già titolari di:

-patente italiana di categoria C o CE;

-patente di guida di categoria C1, C1E, C o CE rilasciata da altro Stato UE o SEE;

-patente di categoria equivalente ad una di categoria C1, C1E, C o CE, rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE, se il titolare è dipendente, in qualità di conducente, da un'impresa stabilita in Italia.

Quanto invece ai **corsi di qualificazione iniziale di tipo CQC**, essi possono essere di **tipo**:

•**ordinario** (280 ore) o

•**accelerato** (140 ore) dai quali derivano **limitazioni all'abilitazione professionale** del conducente di età inferiore e fino a:

-21 anni, titolare di CQC per il trasporto di cose;

-23 anni, titolare di CQC per il trasporto di persone.

Per **corsi di qualificazione di tipo CQC organizzati presso un'autoscuola o un centro di istruzione automobilistica** il candidato:

•deve essere in possesso almeno di una **patente di categoria B** per l'iscrizione al corso,

•deve aver ottenuto il **foglio rosa** per la patente della categoria presupposta dalla CQC prima di svolgere la parte pratica del corso,

•superato l'esame, ottiene un CAP che attesta la qualificazione iniziale di tipo CQC e gli consente di conseguire la patente presupposta dalla CQC.

Per **corsi organizzati presso un ente** occorre invece il possesso della patente presupposta dalla CQC.

È prevista l'**estensione di una qualificazione di tipo CQC** ad altra tipologia di trasporto (ad es.: da cose a persone) tramite "corso di qualificazione iniziale integrativo" e relativo esame.

La **formazione professionale di tipo CQC si rinnova ogni 5 anni** a seguito di una **formazione periodica**, con frequenza di apposito corso. Tuttavia, le CQC ottenute per documentazione entro le predette date scadono il:

•**9.9.2015** se relative al trasporto delle persone,

•**9.9.2016** se relative al trasporto delle cose.

La qualificazione iniziale e la formazione periodica di tipo CQC:

•per i titolari di **patente di guida italiana**:

-erano comprovate, fino al 18.4.2013, dal documento **CQC formato card**;

-sono comprovate, dal 19.4.2013, tramite l'apposizione - sulla patente di guida conseguita o sul duplicato di quella posseduta - del codice UE armonizzato "95" (**patente-CQC**), seguito dalla rispettiva data di scadenza, in corrispondenza della categoria per la quale è stata acquisita la qualificazione iniziale o si è assolto all'obbligo di formazione periodica. Dalla stessa data si procede al rilascio di una patente-CQC:

-in occasione del **rinnovo di validità di CQC**, già rilasciata in formato card;

-in luogo dell'emissione di un **duplicato di CQC formato card** per furto, distruzione, smarrimento o deterioramento;

•per **titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero**, da una **CQC formato card**, sia che il rilascio avvenga per documentazione che a seguito di qualificazione iniziale e/o formazione periodica. Possono infatti seguire corsi di qualificazione iniziale o formazione periodica di tipo CQC in Italia, e quindi conseguire una CQC card, i titolari di **patente di guida rilasciata da**:

-**altro Stato UE o SEE** che, in Italia, hanno acquisito residenza anagrafica o normale e svolgono l'attività di conducente per il trasporto di cose o persone;

-**uno Stato non appartenente alla UE o allo SEE**, a condizione che siano dipendenti, in qualità di conducenti, da un'impresa stabilita in Italia.

La **disciplina del punteggio**, analoga a quella delle patenti di guida, mediante l'assegnazione di venti punti distinti e ulteriori rispetto a quelli della patente si applica anche ai titolari di qualificazione professionale di tipo CQC in corso di validità e di patente di guida:

•**italiana**, oppure

•rilasciata da altro Stato **UE o SEE e riconosciuta in Italia**.

La qualificazione CQC per il trasporto di persone **ricomprende** in sé il **CAP** (certificato di abilitazione professionale) di tipo;

•**KB**,

•**KA**, limitatamente alle categorie di motocicli alla cui guida abilita la patente posseduta.

Il titolare di CQC per il trasporto persone, che intende ottenere anche il CAP di tipo KB oppure anche solo di tipo KA può avanzare, in qualsiasi momento, apposita istanza presso un UMC.

EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA CQC

La disciplina in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica dei **conducenti di veicoli per i quali è necessaria una patente di guida C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D o DE adibiti**, in ambito UE e SEE, al **trasporto professionale di cose e persone** (qualificazione professionale di tipo CQC) è stata introdotta nell'ordinamento comunitario dalla **direttiva 2003/59/CE**, recepita con il **DLG n. 286/2005**, ampiamente modificato, da ultimo, dal **DLG 16.1.2013 n. 2**, in vigore - ancorché non immediatamente applicabile in tutte le sue parti - dal **19.1.2013**.

Le **modifiche dovute al DLG n. 2/2013** che hanno profondamente innovato la disciplina della CQC **sono strettamente consequenziali all'entrata in vigore ed all'applicazione, dalla stessa data, della nuova**

disciplina in materia di patenti di guida, di cui alla direttiva 2006/126/CE recepita con **DLG n. 59/2013** modificato ed integrato, in particolare, dal Capo I del DLG n. 2/2013.

Infatti, con riferimento a ciò che, nella nuova disciplina delle patenti di guida, ha inciso direttamente sulla materia della qualificazione professionale di tipo CQC, si segnala che i **nuovi artt. 115 e 116 CDS** prevedono, tra l'altro:

- l'introduzione delle patenti di categoria **C1, C1E, D1 e D1E**, che si aggiungono a quelle di categoria C, CE, D e DE;
- nuovi limiti anagrafici** per le patenti **C1 e C1E (18 anni), D1 e D1E (21 anni)** e **limiti anagrafici più elevati** per quelle di categoria **C e CE (21 anni)** e **D e DE (24 anni)**, "fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente".

Con riferimento invece a ciò che in materia di corsi di qualificazione iniziale di tipo CQC si prevede, si segnala che un soggetto, che ha frequentato un **corso di tipo ordinario** (280 ore) è abilitato dall'età di:

- 18 anni** alla guida di veicoli di categoria **C o CE**;
- 21 anni** alla guida di veicoli di categoria **D o DE**.

È stato quindi assai importante il coordinamento (operato dal capo II del DLG n. 2/2013) tra la nuova disciplina delle patenti di guida con quella in materia di qualificazione professionale di tipo CQC, in particolare **sotto il profilo dei diversi limiti anagrafici**.

Pertanto, nel DLG n. 286/2005 come da ultimo modificato, si prevede che:

- il **possesso della patente di guida non è condizione per accedere ai corsi di qualificazione iniziali**, essendo necessario e sufficiente il possesso di un **foglio rosa**, per la categoria di patente presupposta dalla qualificazione professionale di tipo CQC che si intende conseguire, almeno prima di iniziare quella parte pratica del corso di qualificazione iniziale relativa alle ore di guida individuali;
- il possesso di una qualificazione iniziale di tipo CQC dà diritto a **conseguire una patente di guida di categoria C o CE e D o DE in deroga ai limiti di età posti dall'art. 115 CDS**.

Un caso particolare - dovuto al fatto che le nuove disposizioni in materia di CQC sono entrate in vigore il 19.1.2013, ma non sono state immediatamente applicabili - è rappresentato da coloro che hanno sostenuto l'esame di teoria per patenti C, CE, D, DE entro il 18.1.2013 ed hanno conseguito una patente C1, C1E, D1 o D1E.

QUALIFICAZIONE INIZIALE E FORMAZIONE PERIODICA DI TIPO CQC

Sono **obbligati** alla qualificazione professionale iniziale di tipo CQC ed alla formazione periodica, i conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato:

- appartenente all'UE o allo SEE**, ivi compresa l'Italia,
- non appartenente all'UE o allo SEE ma dipendenti**, con qualifica di conducente, da un'**impresa stabilita in uno Stato membro** che, in **ambito UE e SEE**, effettuano **professionalmente l'autotrasporto di cose e persone** su veicoli per la cui guida è richiesta una delle seguenti categorie di patenti: C1 o C, anche speciale, C1E o CE, per trasporto di cose, o D1, D1E, D o DE, per trasporto di persone, e salvo esenzioni.

Conducenti esenti e conducenti obbligati

Sono **esentati** - e quindi non sono tenuti all'assolvimento dei predetti obblighi di qualificazione e formazione, perché **non ricompresi nel campo di applicazione della disciplina - i conducenti di veicoli:**

- la cui velocità massima autorizzata non supera 45 km/h;
- ad uso delle Forze armate, della Protezione civile, dei Vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
- sottoposti a prove su strada a scopo di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
- utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
- utilizzati per lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente o della CQC;
- utilizzati per trasporti privati e non commerciali di passeggeri o di cose;
- che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente stesso nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non ne costituisca attività principale.

L'**esenzione** per conducenti di veicoli adibiti ad **uso proprio** (fattispecie di cui agli ultimi due punti) **non si applica qualora essi:**

- siano **assunti** alle dipendenze di un'impresa proprio con la qualifica di **conducente**;
- esercitino attività di trasporto scolastico, svolto anche con **scuolabus o mini scuolabus**.

In conformità ai principi posti dalla "direttiva CQC", ogni Stato membro, nei riguardi dei titolari di patenti di guida rilasciate:

- sia da Stati UE e SEE,
 - sia da Stati extra UE o extra SEE, ma dipendenti in qualità di conducente, da imprese stabilite in ambito UE o SEE,
- ha provveduto a:

- disciplinare corsi** di qualificazione iniziale e formazione periodica;
- comprovare l'assolvimento** degli obblighi di qualificazione iniziale e formazione periodica;
- riconoscere diritti acquisiti**;
- riconoscere, sul proprio territorio, la qualificazione iniziale e la formazione periodica erogata in altri Stati membri**, nonché la validità dei documenti che la comprovano.

In coerenza con tali principi, è espressamente previsto che l'Italia riconosca la qualificazione professionale di tipo CQC **rilasciata o rinnovata dagli altri Stati membri dell'UE o dello SEE** e conseguentemente, i possessori del documento rilasciato da uno Stato membro, possono guidare, anche in Italia, veicoli per i quali ne è prescritto l'obbligo.

Con riferimento, invece, **ai soggetti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla UE o allo SEE, dipendenti** in qualità di conducente da **un'impresa stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia**, è previsto che gli stessi possono comprovare la qualificazione professionale iniziale di tipo CQC e la formazione periodica:

- per il trasporto di **cose**, mediante:

-attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) n. 484/2002,

-CQC rilasciata dallo Stato membro ove è stabilita l'impresa, recante il codice UE armonizzato "95";

- per il trasporto di **persone**, mediante:

-CQC rilasciata dallo Stato membro ove è stabilita l'impresa, recante il codice UE armonizzato "95",

-certificato rilasciato da uno Stato membro del quale l'Italia abbia riconosciuto validità su territorio nazionale a condizione di reciprocità.

Applicazione del sistema dei punti sulla qualificazione professionale di tipo CQC

Alla qualificazione professionale di tipo CQC si applica, in Italia, la disciplina del sistema a punti, analogo a quello proprio delle patenti di guida.

Al conducente titolare di una qualificazione professionale di tipo CQC in corso di validità sono pertanto attribuiti **venti punti distinti e ulteriori rispetto a quelli della patente** (è escluso il cumulo nel caso di conducente titolare di CQC e di CAP KB), con la previsione di:

- decurtazione di punteggio**: avviene a carico della qualificazione di tipo CQC ogni volta che un illecito, punito con sottrazione di punti dalla patente, sia commesso nell'esercizio di attività professionale di autotrasporto di persone o cose, su un veicolo per la guida del quale è richiesta la CQC stessa;
- recupero punteggio**: è previsto il recupero di un massimo di 9 punti per i titolari di qualificazione professionale di tipo CQC a seguito frequenza di appositi **corsi**.

L'applicazione della disciplina del punteggio alla qualificazione professionale di tipo CQC è possibile **solo se la patente presupposta dalla CQC stessa è nota** nell'Archivio Nazionale degli Abilitati alla Guida (**ANAG**) del CED della Motorizzazione e pertanto:

- si applica la disciplina dei punti** se il conducente titolare di qualificazione di tipo CQC sia titolare di **patente italiana**, oppure rilasciata da uno **Stato UE o SEE, purché con riconoscimento in Italia**; il conducente (residente in Italia), titolare di patente italiana e abilitazione CQC conseguita in altro paese UE o SEE deve chiedere il rilascio di una patente CQC;
- non si applica, invece, la disciplina dei punti** se il conducente titolare di qualificazione di tipo CQC sia titolare di **patente rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE**. Infatti, per tali conducenti, la qualificazione professionale e la formazione periodica sono comprovate dal rilascio di una CQC formato card che, pur se emessa in Italia, presuppone una patente di guida non italiana e non acquisita all'ANAG del CED della Motorizzazione.

CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC PER ESAME

La qualificazione professionale di tipo CQC si acquisisce a seguito di:

- frequenza di un corso di qualificazione iniziale, ordinario o accelerato,**
- superamento del relativo esame di idoneità.**

I **requisiti per l'accesso ai corsi di qualificazione iniziale** (categoria di patente posseduta ed età) cambiano a seconda che si intenda frequentare il corso presso un autoscuola o un centro di istruzione automobilistica oppure presso un ente.

Con riferimento al **luogo della formazione**, può seguire un corso di qualificazione iniziale (e di formazione periodica) in Italia, il **titolare di patente di guida**:

- italiana**, avente residenza anagrafica o normale sul territorio nazionale;

- rilasciata da uno **Stato appartenente alla UE o allo SEE**, a condizione che il predetto titolare abbia acquisito sul territorio nazionale **residenza anagrafica o normale** e che qui svolga attività di conducente per il trasporto di persone o di cose;
- rilasciata da uno **Stato non appartenente alla UE o allo SEE**, ma **equivalente** ad una o più delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, a condizione che il predetto titolare svolga l'attività di **conducente alle dipendenze di un'impresa stabilita sul territorio nazionale**.

Pertanto, un conducente in possesso di:

- qualificazione iniziale di tipo CQC**, e
- patente di guida** (di categoria corrispondente alla predetta qualificazione di tipo CQC), eventualmente acquisita anche in deroga ai limiti di età posti dall'articolo 115 CDS, in relazione al tipo **di corso** di qualificazione iniziale frequentato (**ordinario o accelerato**) e dell'**età**, diviene titolare di un'**abilitazione professionale di tipo CQC piena o limitata**.

I titolari di qualificazione professionale iniziale di tipo CQC per il trasporto di cose che intendono conseguire anche quella per il trasporto di persone, o viceversa, frequentano **un corso di qualificazione iniziale integrativo, ordinario o accelerato**, e sostengono il relativo **esame**: entrambi vertono solo sulle materie specifiche attinenti alla nuova qualificazione.

Conseguimento delle patenti di categoria C, CE, D e DE in deroga ai limiti di età

Nell'ipotesi di corsi organizzati presso **autoscuole o centri di istruzione**, un candidato al conseguimento della qualificazione di tipo CQC - in deroga ai limiti anagrafici - potrà, ad esempio, essendo **titolare anche solo della patente di categoria B**:

- isciversi** ad un corso di **qualificazione iniziale, ordinario o accelerato**:

-dai **18 anni** per il conseguimento di una **CQC per il trasporto di cose**;

-dai **21 anni** per il conseguimento di una **CQC per il trasporto di persone**;

- frequentare anche tutto il corso di qualificazione iniziale, **con esclusione della parte relativa alle ore di guida individuale**;

- sostenere l'esame di teoria** per il conseguimento della patente di categoria:

-**C1** oppure - **almeno dimostrando di essere iscritto ad un corso di qualificazione iniziale - C** con **requisito anagrafico minimo in deroga** (18 anni invece di 21 - se trattasi di CQC per trasporto di cose);

-**D1** oppure - **almeno dimostrando di essere iscritto ad un corso di qualificazione iniziale - D** con **requisito anagrafico minimo in deroga** (21 anni invece di 24 - se trattasi di CQC per trasporto di persone);

- ottenere il rilascio di foglio rosa**, dopo aver superato l'esame di teoria, che gli consente di esercitarsi alla guida di veicoli di categoria corrispondente a quella per la quale ha sostenuto l'esame stesso;

- completare** il corso di qualificazione iniziale di tipo CQC sostenendo il relativo esame;

- ottenere a riprova dell'acquisita idoneità all'esame per la qualificazione di tipo CQC un **CAP** (Certificato di Abilitazione Professionale che attesta la qualificazione professionale CQC) in bollo rilasciato dalla Motorizzazione, da esibire in sede di prenotazione dell'esame di guida per completare il percorso di conseguimento della patente;

- sostenere l'esame pratico**, al cui esito positivo ottiene una patente di categoria:

-**C1** oppure - **dimostrando di essere titolare di una qualificazione iniziale di tipo CQC - C** con **requisito anagrafico minimo in deroga** (18 anni invece di 21 - se trattasi di CQC per trasporto di cose);

-**D1** oppure - **dimostrando di essere titolare di una qualificazione iniziale di tipo CQC - D** con **requisito anagrafico minimo in deroga** (21 anni invece di 24 - se trattasi di CQC per trasporto di persone).

Con riferimento **alle patenti di categoria C1 e D1 si sottolinea che**:

- sia **l'esame teorico che pratico** per il conseguimento delle stesse potrebbero essere svolti **anche prima** delle predette fasi, in quanto **non vi sarebbe correlazione tra i limiti anagrafici presupposti da tali categorie di patenti e la qualificazione iniziale di tipo CQC**;

- un soggetto, titolare di una **qualificazione iniziale di tipo CQC e di patente di categoria C1 o C1E, o D1 o D1E**, non potrebbe mai condurre veicoli di categoria C o CE, o D o DE, nemmeno se avesse frequentato un corso ordinario (280 ore).

CQC con limitazioni nell'attività di guida in relazione al tipo di corso frequentato e all'età del candidato

Un conducente in possesso di qualificazione CQC e patente di guida ottenuta anche in deroga ai limiti di età, diviene titolare di un'**abilitazione professionale di tipo CQC piena o limitata** in relazione a:

- tipo di corso frequentato (ordinario o accelerato)** ed
- età.**

Più in dettaglio, un conducente può condurre, a partire da:

•**18 anni: veicoli** di categorie **C1 o C1E**, qualora abbia acquisito una **qualificazione iniziale** di tipo CQC **accelerata** (corso da 140 ore) per il trasporto di cose. Al compimento dei **21** anni di età, è abilitato al trasporto professionale di cose sui **veicoli di categoria C o CE, sempre che sia titolare delle corrispondenti categorie di patenti**, eventualmente acquisite anche in deroga ai limiti di età;

•**18 anni: veicoli** di categoria **C o CE**, qualora:

-abbia acquisito una **qualificazione iniziale** di tipo CQC **ordinaria** (corso da 280 ore) per il trasporto di cose, e

-**sia titolare delle corrispondenti categorie di patenti**, eventualmente acquisite anche in deroga ai limiti di età da;

•**21 anni: veicoli** di categoria **C o CE**, qualora:

-abbia acquisito una **qualificazione iniziale** di tipo CQC **accelerata** (corso da 140 ore) per il trasporto di cose, e

-**sia titolare delle corrispondenti categorie di patenti;**

•**21 anni: veicoli** di categoria **D1 o D1E**, qualora abbia acquisito una **qualificazione professionale iniziale di tipo CQC accelerata** (corso da 140 ore) per il trasporto di persone. Al compimento dei **23** anni di età, è abilitato al trasporto professionale di persone sui **veicoli di categoria di patente D o DE, sempre che sia titolare delle corrispondenti categorie di patenti**, eventualmente acquisite anche in deroga ai limiti di età;

•**21 anni: veicoli** di categoria **D o DE**, per **servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri**, qualora:

-abbia acquisito una **qualificazione professionale iniziale di tipo CQC accelerata** (corso da 140 ore) per il trasporto di persone,

-**sia titolare delle corrispondenti categorie di patenti**, eventualmente acquisite anche in deroga ai limiti di età. Al compimento dei **23** anni di età, è abilitato al trasporto professionale di persone sui **veicoli di categoria D o DE, senza limitazioni;**

•**21 anni: veicoli** di categoria **D o DE**, qualora:

-abbia acquisito una **qualificazione iniziale** di tipo CQC **ordinaria** (corso da 280 ore) per il trasporto di persone, e

-**sia titolare delle corrispondenti categorie di patenti**, eventualmente acquisite anche in deroga ai limiti di età;

•**23 anni: veicoli** di categoria **D o DE**, qualora:

-abbia acquisito una **qualificazione professionale iniziale di tipo CQC accelerata** (corso da 140 ore) per il trasporto di persone,

-**sia titolare delle corrispondenti categorie di patenti**, eventualmente acquisite anche in deroga ai limiti di età.

Pertanto, fatto salvo il possesso della patente di categoria corrispondente, nel caso di qualificazione iniziale di tipo CQC, il conducente che ha frequentato un **corso di qualificazione accelerato** ed ha **un'età inferiore a:**

•**21 anni** (trasporto cose), può guidare **solo veicoli** di categoria **C1, C1E;**

•**23 anni** (trasporto persone), può guidare veicoli di categoria **D e DE** solo **se adibiti a servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri;**

•**23 anni** (trasporto persone), può guidare veicoli di categoria **D1 e D1E.**

Le suddette **limitazioni perdono di valore** al compimento di:

- 21 anni di età (trasporto cose):** il conducente è quindi abilitato al trasporto professionale di cose su **veicoli delle categorie di patenti C e CE**;
- 23 anni di età (trasporto persone):** il conducente è quindi abilitato al trasporto professionale di persone su **veicoli delle categorie di patenti D e DE**.

Sulla **CQC formato card**, sulla **patente CQC** e sul **CAP**, il **codice "107"**:

- risulta apposto in presenza delle susesposte **limitazioni** all'abilitazione alla guida professionale,
- non risulta più apposto qualora, nel caso di stampa del duplicato CQC formato card o della patente CQC, il conducente abbia compiuto nel frattempo l'età che gli consente la guida professionale **senza limitazioni**.

Limitazioni nell'attività di guida non professionale

Il titolare di una CQC limitata che consegue la patente di guida presupposta dalla stessa CQC in deroga ai limiti anagrafici, è abilitato a condurre, anche **in attività di guida non professionale**:

- se trattasi di patente di categoria C o CE: **fino a 21 anni, solo veicoli di categoria rispettivamente C1 o C1E**;
- se trattasi di patente di categoria D o DE: **fino a 23 anni, solo veicoli di categoria rispettivamente D1 o D1E**.

Al compimento delle predette età rispettivamente di 21 anni, se trattasi di patenti di categoria C o CE, e di 23, se trattasi di patenti di categoria D o DE, **automaticamente tali limitazioni decadono** e le patenti "espandono" l'abilitazione alla guida da esse espressa.

Procedura per il conseguimento della qualificazione professionale iniziale di tipo CQC per esame

La **domanda di ammissione all'esame, per conseguire la qualificazione professionale iniziale di tipo CQC**, deve essere presentata utilizzando, unitamente a tutta la documentazione richiesta (attestazioni di versamento relative alla tariffa e alle imposte di bollo, una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco non legalizzata se trattasi di CQC formato card oppure legalizzata se trattasi di patente CQC e, per conducenti titolari di patente rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE che svolgono l'attività di conducente alle dipendenze di un'impresa avente sede in Italia, anche fotocopia della patente estera, documentazione utile alla valutazione di equipollenza dei documenti rilasciati da Stati esteri, un'attestazione del rapporto di lavoro intercorrente con l'impresa, redatta dal legale rappresentante della stessa in conformità all'allegato 1 della circolare 3.4.2014, n. 7787, il modello:

- TT746C**, quando deve emettersi una **CQC formato card**;
- TT2112**, quando deve emettersi una **patenteCQC**.

A decorrere dal 18.4.2013, infatti, sono operative le procedure informatiche che consentono il rilascio della **PatenteCQC** (recante il codice armonizzato "95" che attesta la qualificazione CQC) ai titolari di patente di guida italiana:

- la nuova patente viene stampata presso la sede centrale della DGM e inviata agli UMC con le modalità già in uso (servizio postale);
- il titolare deve restituire il documento posseduto o, se del caso, esibire la denuncia di smarrimento o sottrazione per quello non restituito.

Per titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, invece, si continua ad emettere la **CQC formato card** che viene stampata presso gli UMC.

Qualora il conducente sia titolare della sola autorizzazione ad esercitarsi alla guida per il conseguimento della patente presupposta dalla CQC conseguita, ottiene, in luogo dei predetti documenti, un **CAP** che esibito all'atto di prenotazione della prova pratica di guida consente il rilascio di una **patenteCQC** (recante il codice armonizzato "95" che attesta la qualificazione CQC).

CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC PER DOCUMENTAZIONE

Sono stati **esentati** dall'obbligo di **frequenza del corso** di qualificazione professionale iniziale di tipo CQC e dal sostenere il relativo **esame** - e quindi:

- possono ottenere per documentazione, fino al **9.9.2014**, la **CQC** per il trasporto di **cose**, coloro che alla data del 9.9.2009 erano titolari di patente di guida:

-**italiana** di categoria **C o CE**;

-rilasciata da uno **Stato UE o SEE di categoria C1, C1E, C o CE**

-**equivalente a quella di categoria C1, C1E, C o CE** rilasciata da uno **Stato extra UE o extra SEE**, sempre che il conducente sia dipendente, con la qualifica di autista, da un'impresa avente sede in Italia.

- potevano ottenere per documentazione, fino al 9.9.2013, la **CQC** per il trasporto di **persone**, coloro che alla data del **9.9.2008** erano titolari di patente di guida:

-italiana di categoria **D o DE e di CAP KD**;

-rilasciata da uno **Stato UE o SEE di categoria D1, D1E, D o D**;

-**equivalente a quella di categoria D1, D1E, D o DE**, rilasciata da uno **Stato extra UE o extra SEE**, sempre che il conducente sia dipendente, con la qualifica di autista, da un'impresa avente sede in Italia;

La qualificazione professionale di tipo **CQC per documentazione non può essere rilasciata** qualora:

- sia esibita una **patente con validità scaduta**;
- il soggetto titolare di una **patente rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE** abbia **acquisito la residenza anagrafica in Italia da oltre un anno**;
- sia esibita **patente rilasciata da uno Stato** con cui **non sussistono rapporti di reciproca conversione** delle patenti di guida.

Tutte le qualificazioni professionali di tipo CQC, ottenute per documentazione (comprese quelle rilasciate a titolare di patente rilasciata da Stato extra UE o extra SEE, convertibile o no) comprese quelle possedute da conducenti che hanno o non hanno frequentato il corso di formazione periodica, **scadono il (40):**

•**9.9.2015**, se per il trasporto di persone,

•**9.9.2016**, se per il trasporto di cose.

Particolari procedure sono previste per i **soggetti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE**:

- che richiedono il **rilascio per documentazione** del documento che comprova la qualificazione professionale di tipo **CQC per il trasporto di persone** (21) **ed eventualmente, se del caso, contestuale rilascio di un CAP KB**: in tal caso, ferma restando la necessità di procedere ad una valutazione di **equipollenza della patente posseduta** con quelle di categoria **D1, D1E, D e DE**, sembrerebbe doversi procedere, se del caso, alla valutazione di equipollenza dello stesso titolo (o degli stessi titoli) anche con il **CAP di tipo KB**;
- abbiano ottenuto **per documentazione** il rilascio del documento che comprova la qualificazione professionale di tipo **CQC** e, successivamente, si trovino nella condizione di essere **residenti anagraficamente in Italia** da oltre **un anno**.

Sostituzione del CAP KD con il CAP KB e conseguimento del documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC per documentazione

A decorrere dal **10.9.2008**, il **CAP KD** che, in Italia, abilitava al trasporto di persone con veicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone, oltre al conducente è stato:

- soppresso**;
- sostituito dalla CQC per il trasporto di persone**.

Il **CAP KD** era valido anche per la guida di veicoli per i quali era richiesto il **CAP KB** (adibiti a servizio NCC per trasporto di persone o a servizio di piazza con autovettura con conducente).

Peraltro, fino al **9.9.2013** sono state previste particolari procedure per la sostituzione del **CAP KD** con una **CQC** per il trasporto di persone e il rilascio di un **CAP KB**. In particolare i **titolari di CAP KD** potevano:

- presentare contestuale domanda per il **rilascio del CAP KB e del documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC** per documentazione; oppure
- continuare a svolgere l'attività di taxi o di noleggio di autovettura con conducente **utilizzando il CAP KD fino alla scadenza di validità** (senza richiedere il documento comprovante la qualificazione professionale di tipo **CQC**): in tal caso, **alla scadenza** hanno dovuto **sostituire il CAP KD con il CAP KB**, la cui data di scadenza è diventata quella della patente di categoria D.

Allo stato attuale è espressamente riconosciuto che i contenuti della qualificazione **CQC** per il trasporto di persone **ricomprendono** quelli della formazione utile a conseguire il **CAP KB** e **CAP KA**, limitatamente alle categorie di motocicli alla cui guida abilita la patente posseduta.

Peraltro, nel caso in cui si intendano esercitare le distinte attività (autotrasporto professionale di persone e servizio di piazza o noleggio con conducente) è richiesto comunque il possesso dei distinti documenti **CQC** e **CAP KB**: per l'ottenimento di quest'ultimo sono disciplinate apposite procedure.

Procedura per il conseguimento del documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC per documentazione

La **richiesta di rilascio del documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di cose per documentazione** deve essere presentata all'UMC - unitamente alla documentazione prevista (attestazioni di versamento relative alla tariffa e alle imposte di bollo, una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco non legalizzata se trattasi di **CQC** formato card oppure legalizzata se trattasi di patente **CQC** e, per conducenti titolari di patente rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE, che svolgono l'attività di conducente alle dipendenze di un'impresa avente sede in Italia, anche fotocopia della patente estera, documentazione utile alla valutazione di equipollenza dei documenti rilasciati

da Stati esteri, un'attestazione del rapporto di lavoro intercorrente con l'impresa, redatta dal legale rappresentante della stessa in conformità all'allegato 1 della circolare 3.4.2014, n. 7787), ed entro il **termine massimo del 9.9.2014** - utilizzando il modello:

- **TT746C**, quando deve emettersi una **CQC formato card**;
- **TT2112**, quando deve emettersi una **patente CQC**.

L'**UMC**, al momento del rilascio del documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC per trasporto di cose, **ritira**, se posseduto dal conducente di età inferiore a ventuno anni, il **CAP KC**.

A decorrere dal 18.4.2013 sono operative le procedure informatiche che consentono il rilascio della **Patente CQC** (stampata presso la sede centrale della DGM) e della **CQC formato card** (stampata presso gli UMC).

Equipollenza delle patenti rilasciate da Stati extra UE o extra SEE

Per poter procedere al rilascio del documento comprovante la qualificazione iniziale di tipo CQC, **per mera esibizione documentale** di una patente **rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE**, gli UMC devono verificare:

- che le patenti siano state **rilasciate entro il 9.9.2009**, per la qualificazione iniziale di tipo **CQC per trasporto di cose**;
- che le patenti esibite siano **equivalenti** alle patenti unionali di categoria **C1, C1E, C o CE**, per la qualificazione professionale di tipo CQC per trasporto di cose.

Alla data del **9.9.2013 è scaduta** la possibilità di richiedere il rilascio del documento comprovante la qualificazione professionale di tipo **CQC per il trasporto di persone per documentazione**.

Ai fini della **verifica dell'equipollenza** l'UMC, qualora si tratti di **patenti rilasciate da Stati** con i quali:

- **non sono vigenti accordi di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida**, deve **sempre** acquisire una **specificata attestazione integrativa** (6) (21) dalla quale risultino i tipi di veicoli che il richiedente è abilitato a condurre con la patente di guida posseduta;
- **sono vigenti accordi di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida**, prende a riferimento le "**tabelle di equipollenza**", in genere allegate all'accordo vigente.

Pur nell'ipotesi di esistenza di accordi di reciprocità, possono verificarsi alcune **situazioni particolari**:

- **l'equipollenza non sia riscontrabile dalle predette tabelle** - ad esempio perché l'accordo prevede la reciproca conversione solo per le categorie A e B e non per quelle superiori, oppure nel caso in cui le tabelle di equipollenza allegate all'accordo non siano state ancora aggiornate alla luce delle disposizioni vigenti dal 19 gennaio 2013: in tal caso, l'UMC dovrà richiedere **un'attestazione integrativa** dalla quale risultino i tipi di veicoli che il richiedente è abilitato a condurre con la patente di guida posseduta, per procedere come nell'ipotesi di assenza di accordi di reciprocità;
- **la patente esibita sia redatta su un modello diverso da quelli previsti negli Accordi in vigore** (qualora, cioè si tratti di un modello di patente non convertibile in Italia, fino all'aggiornamento dell'Accordo in vigore), **potrà comunque essere rilasciata una CQC formato card**, sempre che ne ricorra l'equipollenza, da valutarsi come su detto. Quando **l'Accordo sarà aggiornato**, ed il modello di patente potrà quindi essere convertito, su richiesta dell'interessato potrà essere rilasciata una **patente CQC** italiana: si procede come nel caso di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato con il quale sussiste un rapporto di reciproca conversione delle patenti di guida.

Sul punto deve sottolinearsi che, dal 19.1.2013, sono in fase di aggiornamento tutti gli accordi di reciprocità in vigore: potrebbe darsi il caso, ad esempio, che gli accordi vigenti non considerino di poter riconoscere patenti extra UE o extra SEE equipollenti relative a categorie che, all'epoca dell'accordo non erano nell'ordinamento nazionale ma ora ne fanno parte (ad es. C1, C1E, D1 e D1E). In tal caso gli UMC procederanno come nelle ipotesi di presenza di accordi di reciprocità, con tutte le variabili su esposte.

L'**attestazione integrativa** (tradotta ufficialmente, nel caso di atto non redatto in italiano), **relativa alla patente rilasciata da Stato extra UE o extra SEE** (6), deve essere prodotta dall'interessato e può essere rilasciata da una:

- **rappresentanza diplomatica, in Italia**, dello Stato che ha emesso il documento (o i documenti) di guida esteri;
- **rappresentanza diplomatica italiana, presente sul territorio dello Stato estero**, che ha emesso il documento (o i documenti) di guida presentati;
- **autorità estera** competente al rilascio del documento (o i documenti) di guida.

Conseguimento del documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC per documentazione da parte di titolare di patente extra UE o extra SEE

Il **titolare di patente rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE**, dipendente in qualità di autista da un'impresa avente sede in Italia e di **CQC formato card** ottenuta per:

- documentazione,
- qualificazione iniziale e superamento del relativo esame,
- formazione periodica,

trascorso un anno dall'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, non può più esercitare attività di autotrasporto professionale, in quanto **la patente posseduta non è più idonea ad abilitarlo alla guida su territorio italiano**.

Pertanto:

- è consentito conseguire per **esame** una nuova **patente, di categoria corrispondente a quella estera in precedenza posseduta**, in **deroga ai criteri di propedeuticità** di cui all'art. 125 CDS, nel caso di patente rilasciata:

- da uno **Stato con il quale non sussistono rapporti di reciproca conversione** delle patenti di guida; oppure

- da **Stato UE o SEE su conversione di patente rilasciata da Stato terzo con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità**; oppure

- da uno **Stato con il quale sussiste un rapporto di reciproca conversione** delle patenti di guida, **scaduta di validità**;

- è consentito **convertire la patente estera posseduta e in corso di validità** nella equipollente patente italiana, nel caso di **patente in corso di validità**, rilasciata da uno **Stato con il quale sussiste un rapporto di reciproca conversione** delle patenti di guida.

All'atto del **rilascio della nuova patente**, sulla stessa è apposto il **codice UE armonizzato "95"** seguito dalla **data di scadenza** della qualificazione professionale di tipo CQC, **coincidente con quella della CQC formato card precedentemente posseduta** (si rammenta che fino al 18.4.2013 era emessa una nuova CQC formato card).

Qualora poi **la qualificazione professionale di tipo CQC precedentemente posseduta sia scaduta**, la patente CQC con il codice UE armonizzato "95" non può essere emessa prima che sia stato frequentato un corso di formazione periodica ed eventualmente sostenuto l'esame.

RINNOVO DI VALIDITÀ DEL DOCUMENTO COMPROVANTE LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC

Per poter continuare a svolgere l'attività di autotrasporto professionale, i conducenti titolari della qualificazione professionale di tipo CQC devono rinnovarla **ogni cinque anni**, dopo aver frequentato un **corso di formazione periodica**, solo teorico, di 35 ore.

Tuttavia, le CQC ottenute per documentazione entro i termini previsti scadono il **9.9.2015** se relative al **trasporto persone** ed il **9.9.2016** se relative al **trasporto cose**.

La formazione periodica consiste in un aggiornamento professionale che consente, ai titolari della predetta qualificazione, di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle proprie funzioni, con particolare riguardo alla sicurezza stradale e alla razionalizzazione del consumo di carburante.

La qualificazione professionale di tipo **CQC per il trasporto di persone** può essere rinnovata senza limitazioni d'età, essendo condizione necessaria e sufficiente che sia rinnovata la patente di categoria D o DE presupposta.

Il **corso** per il rinnovo della qualificazione professionale di tipo CQC può essere effettuato:

- a partire da tre anni e sei mesi antecedenti** la data di **scadenza** di validità della stessa: in tale caso **non vi è interruzione nell'efficacia dell'abilitazione alla guida professionale**; pertanto, nel caso di **CQC rilasciate per documentazione** - la cui validità ha scadenza il 9.9.2015, se per il trasporto di persone, ed il 9.9.2016, se per quello di cose - un **corso di formazione periodica**, anche eventualmente frequentato nel regime delle precedenti disposizioni, comporta un rinnovo di validità delle stesse fino alla data rispettivamente del **9.9.2020 (persone) e 9.9.2021 (cose)**;

- dopo la data di scadenza** di validità della stessa, **ma entro due anni**: in tale caso, l'abilitazione è sospesa e **la guida professionale è vietata** dalla data di scadenza della qualificazione posseduta e **fino all'avvenuto rinnovo di validità**;

- oltre due anni** dalla data di **scadenza** di validità della stessa: in tal caso, il rinnovo di validità è soggetto alla **ripetizione dell'esame**. Pertanto l'abilitazione è sospesa e **la guida professionale è vietata** dalla data di scadenza della qualificazione posseduta **fino alla data di superamento dell'esame**.

Al termine del corso di formazione periodica è rilasciato agli allievi un **attestato di frequenza**.

La **qualificazione professionale di tipo CQC, rinnovata nella validità**, decorre:

- dal **giorno successivo a quello di scadenza** della qualificazione posseduta, se il corso è stato frequentato nei **tre anni e sei mesi precedenti la data di scadenza**;

•dalla **data di rilascio di attestato di fine corso**, se il corso è stato frequentato nei **2 anni successivi alla data di scadenza** della qualificazione posseduta. Nelle more è precluso l'esercizio dell'attività di autotrasporto professionale;

•dalla **data di superamento dell'esame** per la qualificazione professionale di tipo CQC, quando la qualificazione precedentemente posseduta è scaduta da **oltre due anni** ed è rinnovata a seguito di corso di formazione ed esame. Nelle more è precluso l'esercizio dell'attività di autotrasporto professionale.

Con riferimento al **luogo della formazione**, può seguire un corso di formazione periodica (e di qualificazione iniziale) in Italia, il **titolare di patente di guida**:

•**italiana**, avente residenza anagrafica o normale sul territorio nazionale;

•rilasciata da uno **Stato appartenente alla UE o allo SEE**, a condizione che il predetto titolare abbia acquisito sul territorio nazionale **residenza anagrafica o normale** o che qui svolga attività di conducente per il trasporto di persone o di cose;

•rilasciata da uno **Stato non appartenente alla UE o allo SEE**, ma **equivalente** ad una o più delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, a condizione che il predetto titolare svolga l'attività di **conducente alle dipendenze di un'impresa stabilita sul territorio nazionale**.

Procedura per il rinnovo di validità del documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC

All'esito del **rinnovo di validità di una qualificazione professionale di tipo CQC**:

•**fino al 18.4.2013**, si procedeva, in ogni caso, all'emissione di una CQC formato card recante la data di scadenza di validità della qualificazione rinnovata;

•**dal 19 aprile 2013**, si procede:

-nei riguardi di un titolare di **patente di guida italiana** (anche se eventualmente già titolare di una CQC formato card), all'emissione di un duplicato della patente stessa, su cui è apposto - in corrispondenza della categoria presupposta dalla qualificazione di tipo CQC - il codice UE armonizzato "95", seguito dalla data di scadenza di validità della formazione periodica (**PatenteCQC**);

-nei riguardi di un **titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero** (sia appartenente all'UE o al SEE che non), all'emissione di una **CQC formato card** sulla quale, in corrispondenza della categoria di patente di guida posseduta (e sulla base della quale il documento è rilasciato), è apposto (30) il codice UE armonizzato "95", seguito dalla data di scadenza di validità della formazione periodica.

La richiesta di **rilascio del documento comprovante il rinnovo di validità della qualificazione professionale di tipo CQC** deve essere presentata utilizzando, unitamente alla documentazione richiesta (attestazioni di versamento relative alla tariffa e alle imposte di bollo, una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco) il modello:

•**TT746C**, quando deve emettersi una **CQC formato card**;

•**TT2112**, quando deve emettersi una **patenteCQC**.

A decorrere dal 18.4.2013 sono operative le procedure informatiche che consentono il rilascio della **PatenteCQC** (stampata presso la sede centrale della DGM) e della CQC card (stampata presso gli UMC).

DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE INIZIALE DI TIPO CQC E DELLA FORMAZIONE PERIODICA

La qualificazione professionale iniziale di tipo CQC e la formazione periodica sono comprovate, **a decorrere dal 19.4.2013**:

•per soggetti titolari di **patente di guida italiana**, dall'apposizione sulla **patente stessa** del **codice UE armonizzato "95"**, **seguito dalla data di scadenza della qualificazione professionale iniziale, ovvero della formazione periodica**, in corrispondenza della categoria di patente di guida alla quale la qualificazione di tipo CQC si riferisce;

•per soggetti titolari di patente di guida:

-**rilasciate da Stati UE o SEE**, aventi residenza anagrafica o normale in Italia e qui esercenti l'attività di autotrasporto professionale;

-**rilasciate da Stati extra UE o extra SEE**, dipendenti, in qualità di conducenti, da un'impresa avente sede in Italia;

dal rilascio, da parte dei competenti UMC di una **CQC formato card** sulla quale, in corrispondenza della categoria di patente di guida posseduta (e sulla base della quale il documento è rilasciato), è apposto il **codice UE armonizzato "95"**, **seguito dalla data di scadenza di validità della qualificazione iniziale o della formazione periodica**.

Fino al 18.4.2013 si procedeva in ogni caso al rilascio di una **CQC formato card**. Sono pertanto fatti salvi i **diritti acquisiti dai conducenti titolari di CQC formato card rilasciata prima del 19.4.2013**.

DUPLICATO DEL DOCUMENTO COMPROVANTE LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC

In occasione dell'emissione di un **duplicato - a titolo di furto, distruzione, smarrimento o deterioramento - del documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC**, posseduta dal **titolare di patente di guida italiana**, si procede all'emissione del duplicato della patente di guida, con l'apposizione del codice UE armonizzato "95", seguito dalla data di scadenza di validità della qualificazione professionale di tipo CQC posseduta.

Analogamente si procede in caso di **rinnovo di validità di una CQC formato card, già rilasciata** a un titolare di patente di guida italiana.

Gli UMC verificano sempre la validità della patente presupposta.

Nel caso di emissione di **duplicato - a titolo di furto, distruzione, smarrimento o deterioramento - del documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC**, posseduta dal titolare di **patente di guida rilasciata da uno Stato estero** (appartenente alla UE ed allo SEE, o non) si procede all'emissione un'altra CQC formato card.

Si emette il **duplicato della CQC formato card** (che riporta il numero della patente di guida presupposta) ogni volta che varia il numero della patente (ad es.: duplicato o estensione).

A partire dal 15.11.2007 è attiva un'**applicazione informatica** per il **rilascio della CQC card per duplicato a seguito di deterioramento o per documentazione** (in esenzione dal corso di formazione iniziale) a seguito di prenotazione informatica da parte di autoscuole e studi di consulenza.

Procedura per l'emissione di una "PatenteCQC" o della CQC formato card

La richiesta di rilascio del **duplicato del documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC** deve essere presentata all'UMC - unitamente alla documentazione prevista (attestazioni di versamento relative alla tariffa e alle imposte di bollo, una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco se trattasi di deterioramento del documento oppure attestazioni di versamento relative alla tariffa, denuncia di perdita di possesso resa ad un organo di Polizia, una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco se trattasi di distruzione, sottrazione e smarrimento oppure attestazioni di versamento relative alla tariffa e alle imposte di bollo, una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco se trattasi di variazione del numero della patente presupposta per la CQC formato card) utilizzando il modello:

- TT746C**, quando deve emettersi una **CQC formato card**;
- TT2112**, quando deve emettersi una **patenteCQC**.

A decorrere dal 18.4.2013 sono operative le procedure informatiche che consentono il rilascio della **PatenteCQC** (stampata presso la sede centrale della DGM) e della CQC formato card (stampata presso gli UMC).

INESISTENZA DELL'OBBLIGO DI CONVERSIONE DEL DOCUMENTO COMPROVANTE LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC RILASCIATO DA STATO UE O SEE

Non esiste l'obbligo di **conversione di un documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC rilasciata da altro stato UE o SEE in equivalente documento italiano**, stante il principio di reciproco riconoscimento della qualificazione comprovata da altri Stati membri.